LA PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)

DECRETO N. U0008 DEL 10.02.2011

OGGETTO: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie".

LA PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, con la quale la Presidente della Regione Lazio è stata nominata Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2008 il dr. Mario Morlacco è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.92, n. 421";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro" e i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi

- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accreditamento
- 1.2.2Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.
- 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro,

segue decreto n.

secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

CONSIDERATO, altresì, che il suddetto Patto all'art.7, stabilisce di dover "promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento e remunerazione" , ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n.131/03;

VISTO l'art. 1, co. 796, lett. s), legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) e s.m.i., secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, "le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private *(omissis*) .. non confermate dagli accreditamenti definitivi";

VISTA la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio" Art. 1, commi da 18 a 26 – "Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 424 del 14 luglio 2006, concernente: "Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4. Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio sanitarie";

VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 26 gennaio 2007 e successive modificazioni, recante: "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lett. b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni";

LA PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 che nel disciplinare le procedure per l'accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), approvava i "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" nonché i "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" integrando in tal modo il contenuto della DGR n.424/2006;

VISTO la Legge Regionale n. 9 del 24.12.2010, concernente: "Disposizioni collegate alla Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011, ed in particolare l'art. 2, comma da 13 a17;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0103 del17.12.2010 avente ad oggetto: "Residenze sanitarie assistenziali (RSA). Riorganizzazione e riqualificazione dell'offerta assistenziale ai sensi dei decreti commissariali n. U0017/2008 e n. U0048/2010. Definizione degli elementi di riferimento per l'articolazione dell'offerta nei diversi livelli prestazionali finalizzato alla predisposizione del nuovo sistema di tariffazione";

VISTE le note del 29.10.2010 a firma di Confindustria Lazio e ARIS, del 26.10.2010 (prot. 733/10/2010) di CONFINDUSTRIA Lazio, del 18.11.2010 a firma congiunta di AIOP Lazio, ARIS, CONFINDUSTRIA Lazio e FEDERLAZIO Salute (Rif. prot. 51385/10), del 24.11.2010 dell'ANASTE (Rif.

segue decreto n.

prot. n. 1419) e le successive del 25.11.2010 (Rif. prot. 31864) e del 16.12.2010 (Rif. prot. int. 1168/10), dell'1.12.2010 a firma congiunta di AIOP Lazio, ARIS, CONFINDUSTRIA Lazio e FEDERLAZIO Salute (Rif. prot. n. 1451), del 9.12.2010 dell'AIOP (Rif. prot. n.1492), del 10.12.2010 rispettivamente di EUROPEAN HOSPITAL S.p.a., VILLA VON SIEBENTHAL, CONFINDUSTRIA Lazio (Rif. prot. n. 1080, n. 1081, n. 1117);

CONSIDERATO che nelle suddette note veniva rappresentata da un lato l'insostenibilità economica dei requisiti organizzativi contenuti nel Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010, superiori rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale, e dall'altro richiamata l'attenzione su alcune sentenze del TAR e del Consiglio di Stato che ribadiscono l'esigenza di correlazione tra i costi che le imprese sanitarie private sostengono per garantire i requisiti richiesti e le tariffe che la parte pubblica prevede per le relative prestazioni;

PRESO ATTO altresì della mancata attuazione della DGR n. 424/2006, come oggettivamente si deduce dalle note circolari del 26.06.2007 (Rif. prot. n. 69764), del 4.04.2008 (Rif. prot. 37751), del 26.08.2008 (Rif. prot. n. 99819/45/01);

CONSIDERATO che

- le Associazioni di Categoria hanno richiesto un incontro urgente per esaminare le criticità riconducibili all'adeguamento rispetto ai criteri organizzativi contenuti nel citato Decreto n. U0090/2010 con riferimento alle seguenti tipologie assistenziali: Riabilitazione intensiva (codice 56); Lungodegenza medica (codice 60); RSA;

- la Regione Lazio ha soddisfatto detta richiesta attivando un confronto con le stesse, con il supporto tecnico di LazioSanità-ASP e dell'advisor contabile per il piano di rientro KPMG, a partire dal 24 novembre 2010;
- a seguito dell'incontro è stato richiesto supporto tecnico a LazioSanità-ASP ed a KPMG al fine di verificare la fondatezza delle eccezioni sollevate e, se del caso, individuare un'ipotesi di modifica dei requisiti, sempre nel rispetto dei livelli di assistenza specifici e secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione (pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. 124 del 30.5.1998);

CONSIDERATO che, a partire dal 9 dicembre 2010 (nota prot. 41876 del 7.12.2010) si sono susseguiti numerosi incontri nel corso dei quali è stata condivisa la necessità di attivare un Tavolo Tecnico composto da esperti qualificati del settore, indicati da LazioSanità-ASP e dalle Associazioni di categoria e integrato da un rappresentante del SIMMFIR del Lazio (Sindacato dei Medici di Medicina Fisica e Riabilitativa) a seguito di telegramma del 13.12.2010;

TENUTO CONTO che il Tavolo Tecnico ha prodotto i seguenti documenti (All. A) contenenti i requisiti organizzativi necessari a garantire i minutaggi di assistenza previsti dalle Linee Guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione del 1998, distintamente per:

- a - attività di riabilitazione (cod. 56) (prot. n. 6979 del 13.1.2011);
- b - attività di lungodegenza (cod. 60) (verbale del 22.12.2010);
- c - attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 (verbale del 22.12.2010);

PRESO ATTO che LazioSanità-ASP, in risposta alla nota prot. 121/SP del 7.1.11, ha formulato osservazioni relative all'attività di riabilitazione (cod. 56), nulla eccependo sul contenuto degli altri documenti relativi alla lungodegenza e per le attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali, assunte agli atti con nota prot.138/SP del 25.1.11;

segue decreto n.

TENUTO CONTO che nei suddetti Allegati è previsto il personale minimo necessario a garantire i livelli di assistenza per le diverse tipologie dimensionali in rapporto al numero dei posti letto eccetto che per l'Attività di Riabilitazione Intensiva (cod. 56) di cui all'All. Aa – attività di riabilitazione (cod. 56) che si riferisce ad una ipotetica struttura con una dotazione di n. 100 posti letto;

PRECISATO che i requisiti di cui al presente provvedimento sono da intendersi necessari ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e non possono invece rilevare ai fini della durata dei trattamenti, che in ogni caso devono essere garantiti nel rispetto delle linee guida, dei protocolli diagnostico-terapeutici e degli altri atti di programmazione ed organizzazione sanitaria;

RAVVISATA la necessità di esplicitare i requisiti organizzativi minimi anche per strutture che erogano attività di riabilitazione (codice 56) con capacità ricettiva diversa da 100 p.l. (All. B);

LA PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)

RITENUTO, alla luce di quanto precede, di dover modificare ed integrare l'Allegato 1 del Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010, in coerenza con le risultanze documentali contenute negli atti sottoscritti dagli esperti del Tavolo Tecnico e validati dalla LazioSanità-ASP.

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare le modifiche, elaborate dagli organismi tecnici e validati da LazioSanità-ASP, ai requisiti organizzativi di cui allegato 1 del Decreto U0090 del 10.11.2010, come indicato negli Allegati A e B al presente Decreto di cui costituiscono parte integrante e per l'effetto modificare ed integrare l'All. 1 al Decreto U0090 del 10.11.2010 approvando il testo integrato e coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" (Allegato C), che sostituisce il testo precedentemente approvato;

2. Sono fatte salve le dichiarazioni rese dai soggetti erogatori nell'ambito della procedura attivata ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 della L.R. 3/2010, relativamente a quanto dichiarato nella compilazione del questionario di autovalutazione circa il possesso dei requisiti autorizzativi concernenti l'impegno ad adeguarsi ai criteri specificati dalla normativa regionale.

La Presidente
Renata Polverini